

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1692

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROSSI Fernando

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007

Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge sollecita la vendita dell'oro e della massa di riserve italiane, non solo aurifere, per ridurre il debito pubblico. Le riserve auree italiane infatti, pari a 79 milioni di once (2.452 tonnellate), dalle quali si potrebbero ricavare agli attuali prezzi di mercato ben 40 miliardi di euro, non sono di proprietà della Banca d'Italia, ma dei cittadini, che le hanno risparmiate consumando meno di quanto sia stato prodotto. Nel 1987 il Canada ha iniziato a vendere riserve per 20 milioni di once, seguito da Australia, Austria, Belgio, Olanda, Portogallo e Regno Unito, con 75 milioni di once, dalla Svizzera, nel 2002 con 39 milioni di once, dalla Spagna, che nel mese di maggio 2007 ha venduto una buona parte delle riserve. Non si comprende perché la nostra patria, terzo Paese al mondo per riserve dopo Stati Uniti e Germania, si ostini attraverso la Banca d'Italia a conservare nei suoi forzieri 79 milioni di once, contribuendo a sostenere il prezzo dell'oro che sta arrivando a livelli mai raggiunti prima.

Nel marzo 2004 è stato rinnovato un accordo quinquennale che vincola 14 banche centrali europee (tutte, meno la Bank of England che non ha firmato) a limitare a 500 tonnellate annue la quota vendibile delle loro riserve auree, a patto che i ricavi derivanti dallo smobilizzo delle riserve in oro vengano destinati alla riduzione del debito pubblico. La Banca d'Italia, quindi, può vendere oro per un controvalore di 9,5 miliardi di euro l'anno.

Le riserve ufficiali della Banca d'Italia ammontavano a fine aprile a 60,7 miliardi di euro, con consistenze di oro monetario che risultavano pari a 40,5 miliardi di euro

e riserve in valuta estera pari a 20,2 miliardi. La convertibilità tra banconote e oro è cessata il 15 agosto 1971, quando il Presidente degli USA, Nixon, pose fine agli accordi di Bretton Woods che definivano il vincolo della stampa di moneta con la convertibilità con l'oro, facendo sì che non fosse più necessario un tesoro depositato presso la Banca centrale, a garanzia del valore della moneta cartacea; mentre l'accordo «madre», il cui nome completo è *Central Bank Gold Agreement*, risale alla fine degli anni novanta, quando fu messo in piedi per evitare che le banche centrali, trovandosi con le casseforti colme di metallo giallo in eccesso rispetto alle reali esigenze di copertura, approfittassero del prezzo in rialzo dell'oro per fare cassa. Nei primi mesi del 2000 la Bank of England fu tra le prime a disfarsi di 18 tonnellate d'oro.

Il debito pubblico italiano potrebbe essere ridotto se il Governatore di della Banca d'Italia, approfittando del rialzo dell'oro, iniziasse a vendere riserve auree in eccesso, come fanno la maggior parte delle banche centrali europee.

In sostanza, si potrebbe dare una buona scossa all'economia, andando a reperire risorse in quei settori che hanno avuto una sorta di franchigia, invece di andare a colpire i soliti lavoratori e pensionati, che hanno, al contrario, sofferto un gravissimo pregiudizio ed una forte decurtazione del loro potere di acquisto.

Questo disegno di legge è di rilevante importanza per la sua capacità di liberare risorse per lo sviluppo e per le migliorie sociali, in quanto porterebbe a una sensibile riduzione del debito pubblico.

Il presente disegno di legge è composto da due semplici e brevi articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge impone la vendita del 50 per cento di oro e riserve detenute dalla Banca d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti dall'Italia con il Trattato di Maastricht e con la Banca centrale europea (BCE);

L'articolo 2 dispone che il ricavato di tale vendita sia utilizzato per la riduzione del debito pubblico consolidato e per la diminuzione della spesa corrente derivabile dal calo degli interessi.

Oltre a ciò nell'articolo 2 si propone anche un utilizzo sociale delle disponibilità di spesa corrente, quale può essere l'intervento in una

delle grandi emergenze sociali nazionali, ovvero la casa per i giovani e gli anziani, categorie entrambe escluse dagli elevati costi per gli affitti imposti dal mercato delle abitazioni.

Si forniscono, infine, alcuni dettagli tecnici:

1. stima valore riserve auree
euro 40 miliardi complessivi;
2. stima ricavi cessione
euro 20 miliardi complessivi;
3. stima riduzione oneri interessi debito
(5% x 20 miliardi)
euro 1 miliardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca centrale europea in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto contenente le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto ai commi 2 e 3.

Art. 2.

1. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1 sono inseriti nel bilancio dello Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

2. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, di cui al comma 1, è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'edilizia residenziale pubblica fi-

nalizzato alla risoluzione dell'emergenza residenziale degli anziani e dei giovani.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, all'emanazione di un decreto per la costituzione del fondo per l'edilizia residenziale pubblica e del regolamento relativo al suo funzionamento.

